



N. Prot. 716
data 27 LUG 1977

COMUNE DI CASTELLANA - GROTTE
PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONI ORIGINALI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 108

OGGETTO

D.P.R. 21.10.1975 n°803 - Approvazione nuovo "Regolamento di Polizia Mortuaria".=

L'anno millenovecentosettantasette il giorno tredici del mese di luglio, nel palazzo Municipale di Castellana - Grotte, si è riunito in sessione ^{ordinaria} ed in ~~convocazione~~ convocazione il Consiglio Comunale con le formalità degli articoli 124 e 125 della legge Comunale e provinciale 4 febbraio 1915 N. 148 e art. 61 del R.D. 30 dicembre 1923 N. 2839, sotto la presidenza del Sindaco on.le Prof.ssa MARIA MICCOLIS e con l'intervento dei consiglieri:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) On.le Prof.ssa Maria Miccolis	si		16) Sig. Giovanni Bellino	si	
2) Rag. Giangrazio Proietto	si		17) Avv. Francesco Nardone		si
3) Prof. Giuseppe Caputo	si		18) Univ. Giuseppe Leone		si
4) Pr. El. Francesco Tricase	si		19) Dott. Angelo Malerba	si	
5) Geom. Giovanni Bianco	si		Sig. Michele Micca Longo	si	
6) Sig. Nicola Miccolis		si	20) Prof. Luigi Mario Adolfo Arpaia		si
7) Sig. Antonio Cosimo Taveri	si		21) Prof. Mario Tauro		si
8) Ins. Antonio Bianco	si		22) Sig. Luigi Beato Tieuli	si	
9) Sig. Mario Valente	si		23) Univ. Mercedes Lanzilotta	si	
10) Sig. Simone Mastronardi	si		24) Sig.na Rosanna Micca Longo		si
11) Prof. Marco Antonio Maria Lanera	si		25) Geom. Cesidio Mario Antonio Pinto	si	
12) Pr. St. Donato Lavarra	si		26) Univ. Luciano Magno	si	
13) Sig. Giacomo Mancini	si		27) Prof. F.sco Ant. Natalino Mazzarisi		si
14) Geom. Pietro Fanelli	si		28) Univ. Pio Tommaso Antonio Caputo	si	
15) Rag. Pietro Vittorio Lanzilotta		si	29) Sig. Giuliano Maria De Bellis - Vittì	si	
			30) Univ. Tommaso Francavilla	si	

Totale presenti N. 23

Totale assenti N. 7

Risultato legale il numero degli intervenuti, il signor presidente dichiara aperta la seduta coll'assistenza del Segretario generale sig. Dott. Antonio Ventrella.=

La seduta è pubblica.

quale informa il Consiglio che con D.P.R. 21.10.1975 n°803, entrato in vigore il 10.2.1976, il Governo ha inteso aggiornare il Regolamento di Polizia Mortuaria che risaliva all'anno 1942. Il nuovo Regolamento tiene conto ovviamente dell'evoluzione tecnico-scientifico-sanitaria che l'intera materia ha subito in questi anni. Da questa evoluzione è sorta la necessità di adeguare il Regolamento Comunale attualmente in vigore alla nuova disciplina giuridica. Conseguentemente è stato predisposto, di intesa con il Sorvegliante del Cimitero, l'Ufficiale Sanitario, l'Ufficio Tecnico Comunale e la Segreteria, un corrispondente schema di nuovo regolamento comunale di Polizia Mortuaria che, composto di 95 articoli, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

Il relatore, quindi, ~~informa~~ illustra approfonditamente la normativa prevista nel regolamento.

Terminata la relazione, chiede ed ottiene la parola il Consigliere Pinto (PSI) il quale, preliminarmente, pone in evidenza la necessità che la costruzione dei loculi cimiteriali sia effettuata direttamente dal Comune senza alcun affidamento ad altri Enti, per evitare speculazioni e l'ingiustificata, vertiginosa e incontrollata fluttuazione dei prezzi dei loculi praticati a tutt'oggi dalle confraternite. Quindi, si rende improcrastinabile l'intervento del Comune in ordine alla gestione diretta di un servizio di fondamentale importanza per la popolazione castellanese.

Entrando, poi, nel merito delle norme regolamentari da approvare, il Consigliere Pinto propone che vengano apportate le seguenti modifiche ed aggiunte:

- a) inserimento articolo che preveda espressamente l'automaticità della assegnazione dei loculi in senso verticale con l'unica eccezione relativa alla possibilità di accoppiamenti dei coniugi;
- b) modifica del 2° comma dell'art.69 dove è previsto che gli Enti potranno raccogliere nelle tombe, nelle cappelle e nei campi di inumazione soltanto i cadaveri o i resti mortali dei propri iscritti. A tal uopo occorrerà che la tessera di iscrizione di questi ultimi non sia inferiore ad almeno tre anni e non due anni;
- c) inserimento di una norma che preveda il deposito delle liste degli Enti con l'elenco degli iscritti presso il Comune. Ogni vendita di loculi va comunicata al Comune che dovrà verificare l'assegnazione progressiva.

Il Consigliere Tieuli (PCI) chiede chi è tenuto a fissare il prezzo dei locali.

Il Sindaco-Presidente risponde "il Comune".

Il Consigliere Francavilla (PLI) rileva che l'automaticità delle concessioni dei colombari non deve impedire al cittadino di scegliere il posto giusto per il seppellimento. Questo limite sembra addirittura assurdo se si tiene conto dei loculi inseriti in cappelle private. Evidenzia quindi il proprio disaccordo all'automaticità delle assegnazioni che certamente limita le volontà del defunto e chiede l'eliminazione di quella norma che prevede la sepoltura nelle cappelle private di parenti.

Il Consigliere Pinto (PSI) replicando al Consigliere Francavilla, precisa che la proposta della progressività trova giustificazione nel fatto che è necessario porre rimedio alla speculazione riveniente ~~dal~~ dalla vendita dei loculi eseguita a tutt'oggi dagli Enti concessionari.

Il Consigliere Lanzilotta (PCI) si associa a quanto detto dal collega socialista in ordine alla gestione diretta del servizio di costru

Dichiara altresì l'accordo del gruppo comunista con le proposte socialiste e raccomanda la massima pubblicità ai prezzi dei loculi imiteriali che dovranno essere fissati dal Comune di concerto con la Commissione Consiliare competente.

Il Consigliere De Bellis-Vitti(MSI) rileva che occorre creare al imitero tutti quei servizi che mancano, in maniera tale che quest'ul imo risponda alle necessità della popolazione.

Terminata la discussione, il Sindaco-Presidentr mette ai voti lez roposte del P.S.I. di modifica ed inserimento dei punti sopra illustrati.

Le votazioni, per alzata di mano, danno il seguente medesimo risultato:

presenti 24(è tornato in aula il Consigliere Miccolis N.) - voti favo revoli 8(PCI-PSI-PLI-MSI) - voti contrari 16(DC).=

Il Presidente, quindi, pone in votazione l'intero complesso delle orme che costituiscono il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, omposto di n°96 articoli.

L'esito della votazione per alzata di mano è il seguente: presenti 4 - astenuti 8(PCI-PSI-PLI-~~MSI~~) - votanti 17 - voti favorevoli 17(DC-MSI).

Dopo di che

IL CONSIGLIO

sentita la relazione dell'Assessore alla Sanità in ordine all'ap rovazione del regolamento comunale di polizia mortuaria, composto di 1°96 articoli;

letto il D.P.R. 21.10.1975 n°803 che aggiorna il Regolamento di Polizia Mortuaria;

udito l'ampio e approfondito dibattito in merito;

visto l'esito della votazione:

DELI BERA


- 1) a seguito dell'aggiornamento del Regolamento di Polizia Mortuaria, giusta D.P.R. 21.10.1975 n°803, approvare il Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, composto di n°96 articoli, allegato alla presente deliberazione e che della stessa forma parte integrante e sostanzia le;
- 2) revocare, come revoca, il precedente regolamento di Polizia Mortuaria in tutte le sue componenti normative;
- 3) dare atto che, dopo la presa d'atto da parte della Sezione Provinciale di Controllo, il citato Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti dell'art.21 ~~XXXXXXXXXXXXXX~~ della Legge 9.6.1947 n°530 e cioè per n°15 giorni consecutivi.=====



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario generale, su relazione del Messo comunale, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune il giorno 24.7.1977 e che contro di essa non è stato prodotto alcun reclamo. (Riferim. Circolare Regione Puglia del 10-1-1972, n. 260)

Castellana - Grotte, li 25.7.1977



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Antonio Ventrella)

Antonio Ventrella

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO

B A R I

COMUNE DI CASTELLANA - GROTTE

Si certifica che il presente venne pubblicato a quest'Albo Pretorio il giorno 24-7-77 lecivo

Castellana Grotte, li 25-7-77

IL MESSO COMUNALE
(Siegismundo...)

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO

Prot. n. 38456/34343

Del. 26-9-77

La Sezione Provinciale di Controllo...

del 26-9-77

"PRENDE ATTO"

IL PRESIDENTE
100 avv. Angela Ferraro

COMUNE DI CASTELLANA - GROTTE
R. C. C. Il Segretario Comunale

[Signature]

COMUNE DI CASTELLANA - GROTTE

Si certifica che il presente venne pubblicato a quest'Albo Pretorio dal giorno 28-9-77 al giorno 13-10-77

Castellana - Grotte, li 13-10-77

[Signature]



COMUNE DI CASTELLANA-GROTTE

C. A. P. 70013 - PROVINCIA DI BARI

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

NORME GENERALI DI POLIZIA MORTUARIA

CAPITOLO I°

ART. 1 - La Polizia Mortuaria Comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alla morte delle persone.

Dette funzioni sono svolte dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, con la collaborazione dell'Ufficio dello Stato Civile, dell'Ufficio di Igiene, dell'Ufficio Tecnico, dell'Ufficio di Polizia Municipale e della Direzione del Cimitero.

L'Ufficio di Stato Civile provvede a ricevere le denunce di morte, alla redazione degli atti di morte, alle eventuali segnalazioni alla Autorità Giudiziaria nei casi di sospetto reato, alla normale autorizzazione alla sepoltura.

L'Ufficiale Sanitario dirige e vigila l'opera del Medico necroscopo, dà parere al Sindaco su tutte le funzioni di Polizia Mortuaria, autorizza il trasporto e la sepoltura dei prodotti abortivi e dei feti non dichiarati come nati morti.

L'Ufficio Tecnico redige la pianta del Cimitero e i progetti dei relativi lavori, esamina i progetti dei lavori da eseguire dai privati nell'interno del Cimitero, progetti che invia all'esame della Commissione Edilizia.

L'Ufficio di Polizia dà pareri al Sindaco sugli itinerari da prescriversi per i trasporti.

La Direzione è incaricata della sorveglianza generale del Cimitero.

ART. 2 - I servizi di Polizia Mortuaria sono disciplinati dalle norme di cui al D.P.R. 21.10.1975 n°803, dagli artt. 337 e 343 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con il D.L. 27.7.1934 n°1265 nonchè dalle disposizioni del presente Regolamento.

In caso di disastri tellurici o di altra natura, si applicheranno le norme di cui al R.D.L. 9.12.1926 n°2389, convertito nella Legge 15.3.1928 n°883 e nel relativa Regolamento, approvato con D.M. 15.12.1927.

CAPITOLO II° - DENUNCIA DEI DECESSI -

ART. 3 - Secondo le norme di cui al Tit. VII del R.D. 9.7.1939 n°1238, i familiari dei defunti o chi per essi devono presentare allo Ufficio di Stato Civile denuncia di morte.

Detta dichiarazione deve essere fatta oralmente all'Ufficiale di Stato Civile e non occorre un particolare formulazione. Si devono solo indicare le generalità della persona deceduta e ogni elemento utile alla determinazione di dette generalità.

Nel caso di rinvenimenti di parti di cadaveri o resti umani o ossa umane, chi ne fa la scoperta deve darne immediata notizia al Sindaco per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'Art.



COMUNE DI CASTELLANA-GROTTE

C. A. P. 70013 - PROVINCIA DI BARI

ART. 4 - A parte l'obbligo di cui all'articolo precedente, i medici, a norma dell'art. 103 - sub a) - del T.U.L.S., approvato con R.D. 27.7.1934 n°1265 e Art. 1 del D.P.R. 21.10.1975 n°803, per ogni caso di morte di persona da loro assistita devono presentare denuncia di morte al Sindaco, precisando la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Se al defunto sono stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964 n°185.

Se la persona è morta senza l'assistenza medica, la denuncia è fatta dal medico necroscopo e, in caso di autopsia disposta dalla Autorità Giudiziaria e di riscontri diagnostici, dal medico appositamente incaricato per tali incombenze.

La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda. Tale denuncia è gratuita.

Nel caso possa esservi il dubbio di causa delittuosa, la denuncia dovrà pure essere fatta all'Autorità Giudiziaria.

A cura dell'Ufficiale Sanitario presso l'Ufficio di Igiene del Comune, deve essere tenuto un registro annuale con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

ART. 5 - All'infuori dei casi contemplati nell'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale, accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare l'Autorità Comunale, fornendo quelle notizie che possano giovare per stabilire la causa della morte.

ART. 6 - Per la denuncia della causa di morte nei casi da sottoporre comunque ad autopsia, si devono osservare le disposizioni contenute negli artt. 2 - 36 - 38 - 44 del D.P.R. 21.10.1975 n°803.

ART. 7 - Dopo la morte i cadaveri devono essere trattati con le possibili pratiche di pulizia o di toletta ed essere vestiti o comunque convenientemente coperti con lenzuoli o altro materiale idoneo.

In caso di morte per malattie infettive diffuse o di malati portatori di radioattività, dovranno osservarsi le particolari norme di cui all'art. 16 del D.P.R. 21.10.1975 n°803.

I trattamenti previsti da tali articoli sono gratuiti.

CAPITOLO III° - RICONOSCIMENTO DEI DECESSI -

ART. 8 - Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del R.D. 9.7.1939 n°1238 sull'Ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate dal Medico Condotta o da altro Sanitario nominato dal Sindaco.

Nell'Ospedale la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o dal medico da lui delegato.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'Ufficiale



COMUNE DI CASTELLANA - GROTTES

C. A. P. 70018 - PROVINCIA DI BARI

Sanitario e a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art.365 del Codice Penale.

Il Medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art.141.

La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 13 e 14 del presente Regolamento.

- 9 - Il certificato di morte non può essere rilasciato dal medico necroscopo se questi non si accerti della cessata vitalità con l'indizio dei fenomeni cadaverici (macchie cadaveriche) o con l'ausilio di strumenti.

Tale accertamento va eseguito sul luogo del decesso.

- 10 - Nessun cadavere potrà essere ricevuto nel Cimitero per essere inumato, tumulato o cremato, se non è accompagnato dall'autorizzazione scritta dell'Ufficiale dello Stato Civile, a norma dell'art.141 del R.D. 9.7.1939 n°1238.

Tale autorizzazione sarà ritirata dal Custode del Cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parti di cadavere o di ossa umane, contemplate nello Art.5 del D.P.R. 21.10.1975 n°803.

Quando è stata data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, questi ne deve fare immediato rapporto al Procuratore della Repubblica. In tal caso, se l'atto di morte non è stato ricevuto, non deve essere iscritto nel registro se non dopo la sentenza del Tribunale, pronunciata ad istanza di persona interessata o del Pubblico Ministero.

La sentenza deve essere menzionata nell'atto stesso ed inserita nel volume degli allegati.

- RT.11 - L'Ufficiale dello Stato Civile che, nell'accertare la morte di una persona ai sensi dell'art.141 del R.D. 9.7.1939 n°1238, rileva qualche indizio di morte dipendente da reato, deve farne immediato rapporto al Pretore, dando intanto le disposizioni necessarie affinché il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova.

- RT.12 - Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.74 del R.D.9.7.1939 n°1238 sull'Ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto o di seppellimento sono rilasciati dall'Ufficiale Sanitario.

A richiesta dei genitori nel Cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di natura



COMUNE DI CASTELLANA - GROTTI

C. A. P. 70013 - PROVINCIA DI BARI

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Ufficiale Sanitario, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione e il peso del feto.

CAPITOLO IV° - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI ↓

- ART.13 - Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.
- ART.14 - Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dall'Ufficiale Sanitario, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
- ART.15 - Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art.13 del presente Regolamento.
- ART.16 - Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva, devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dall'Ufficiale Sanitario.
- ART.17 - Il periodo di osservazione di un cadavere può trascorrere anche nel luogo del decesso; però tale permanenza del cadavere non deve superare la durata di 24 ore.
- ART.18 - Il Cimitero deve avere un locale distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di personae : a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; c) ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Tale deposito di osservazione deve essere idoneo ad assicurare la sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

CAPITOLO V° - TRASPORTO DEI CADAVERI -

- ART.19 - Per il trasporto dei cadaveri sia nel Comune che fuori Comune, provvederanno direttamente a proprie spese i familiari del defunto per mezzo di ditte private all'uopo autorizzate.



COMUNE DI CASTELLANA - GROTTES

C. A. P. 70013 - PROVINCIA DI BARI

Le tariffe delle suddette ditte saranno autorizzate dall'Autorità Comunale. In mancanza assoluta di ditte di cui sopra, il Comune ha l'obbligo di provvedere direttamente.

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

ART.20 - E' vietato il trasporto dei cadaveri a spalla d'uomo.

ART.21 - L'Ufficiale Sanitario vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.

ART.22 - Il trasporto dei cadaveri prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni di cui agli artt.13, 14,15 e 17 del presente Regolamento, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART.23 - I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere interamente rivestiti in lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile e, in più, debbono avere il tubo di scarico in posizione verticale ad uso di ciminiera.

Detti carri possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti dall'Ufficiale Sanitario, il quale deve controllare almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART.24 - Le rimesse dei carri funebri devono essere ubicate in località appartate e, oltre all'osservanza delle norme del regolamento di igiene in materia, debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi di pulizia e l'eventuale disinfezione.

Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e dei servizi anticincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimesse di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dall'Ufficiale Sanitario.

ART.25 - Il Sindaco determina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i persorsi consentiti nel rispetto delle consuetudini locali.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero.

ART.26 - L'autorizzazione del trasporto al Cimitero di un cadavere, il cui decesso si sospetti dovuto a causa delittuosa, sarà subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART.27 - Per il trasporto di cadavere o parte di esso per e da altre nazioni si fa riferimento agli articoli 25,26,27,28,30 e 35 del



COMUNE DI CASTELLANA - GROTTA

C. A. P. 70013 - PROVINCIA DI BARI

ART.28 - Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in un luogo diverso dal Cimitero o fuori del Comune è autorizzato dal Sindaco, previo nulla osta dell'Uffice Sanitario.

Il decreto del Sindaco deve essere comunicato al Sindaco del Comune di seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, il decreto deve essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

L'incaricato del trasporto deve essere munito di tale autorizzazione.

ART.29 - I cadaveri delle persone morte per malattie infettive devono essere deposti nel feretro avvolti in un lenzuolo bagnato con una soluzione di sublimato corrosivo al 3 x 1000 e devono essere trasportati direttamente dal luogo del decesso al Cimitero, osservandosi inoltre, come per le persone morte i cui cadaveri risultano portatori di radioattività, tutte le norme prescritte dagli artt. 16,23,28,29 e 30 del D.P.R. 21.10.1975 n°803.

ART.30 - Il trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere autorizzato con un unico decreto del Sindaco, salvo il disposto dello art.28 del presente Regolamento.

CAPITOLO VI° - CIMITERO -

ART.31 - Salvo le norme tecniche per la costruzione dei Cimiteri, dei loculi e delle Cappelle gentilizie, che potranno essere emanate dal Ministero della Sanità secondo quanto dispone l'art.107 del D.P.R. 21.10.1975 n°803, nella costruzione di un nuovo Cimitero o nell'ampliamento di quello esistente dovranno eseguirsi le norme di cui agli artt. 53 e 61 del D.P.R. 21.10.1975 n°803.

ART.32 - Per il locale Cimitero la zona di rispetto non edificata e non edificabile rimane di 200 metri, come stabilito dall'art.338 del T.U.L.S. R.D. 27.7.1934 n°1265 e dall'art.14 a) del vigente Regolamento Comunale di Igiene.

ART.33 - Presso l'Ufficio di Igiene del Comune è conservata una planimetria in scala 1/500 del Cimitero Comunale.

Detta planimetria comprende anche le zone circostanti con relative zone di rispetto.

Questa pianta dovrà essere aggiornata quando si crea un nuovo Cimitero, si sopprime il vecchio o si amplia quello esistente e dovrà comunque essere rinnovata ogni 5 anni.

In essa sono indicate:

- l'area destinata alle inumazioni la cui superficie deve essere dieci volte maggiore di quella necessaria per il numero dei morti da seppellire in un anno. Tale area deve essere maggiorata almeno di un sesto nella eventualità di epidemie (cfr. art.58 D.P.R. 21.10.1975 n°803);



COMUNE DI CASTELLANA - GROTTES

C. A. P. 70013 - PROVINCIA DI BARI

- l'area destinata alla costruzione di loculi comunali;
- l'area destinata alla costruzione di loculi privati di Enti, nella percentuale massima del 50% di quella disponibile a tal fine;
- l'area destinata alle cellette per urne contenenti ossa e a quelle per urne cinerarie;
- l'area destinata alla sala mortuaria;
- l'area destinata alle strade, viali, piazzali e parcheggi;
- l'area destinata alla cappella e agli altri edifici adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico o degli addetti al cimitero;
- l'area destinata ai reparti speciali previsti dall'art. 101 del D.P.R. 21.10.1975 n°803.

ART.34 - Il Cimitero Comunale ha una camera mortuaria per il temporaneo deposito dei feretri in attesa di seppellimento, la quale camera è adibita anche a deposito di osservazione di cadaveri e una camera per autopsie e insieme per obitorio.

ART.35 - Le ossa provenienti da esumazioni e da estumulazioni e non richieste dai familiari per altre destinazioni sono conservate nell'ossario comunale.

ART.36 - E' vietato espressamente di tenere fuori terra le casse contenenti cadaveri. Esse devono essere inumate o tumulate a norma dello art.54 e seguenti del Regolamento 25.7.1992.

CAPITOLO VII° - INUMAZIONE -

ART.37 - Le fosse per inumazioni devono essere scavate fino a metri 2,50 di profondità dal piano superficiale del Cimitero, avere nella parte più profonda la lunghezza di metri 2,20 per cm. 80 di larghezza e distare l'una dall'altra per ogni lato di almeno cm. 50 per gli adulti.

Per i fanciulli al di sotto dei dieci anni, alla stessa profondità, la lunghezza della fossa deve essere di metri 1,50= la larghezza di cm. 50 e debbono distare l'una dall'altra di almeno cm. 50 per ogni lato.

ART.38 - Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Sul cippo a cura del Comune verrà applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.

ART.39 - Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso con cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.



COMUNE DI CASTELLANA - GROTTES

C. A. P. 70018 - PROVINCIA DI BARI

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con decreto del Ministero per la Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2= Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di cm. 20 ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa devono essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative della cassa.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

CAPITOLO VIII° - TUMULAZIONE -

ART. 41 - Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo separato, costruito con buona opera muraria, intonacato all'interno con cemento.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti; ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno 40 cm., tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato.

In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e a gas.

E' permessa la costruzione di colombari con loculi prefabbricati ma dette celle debbono essere realizzate in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm. 5; il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare impermeabile ai liquidi e ai gas.

L'unione tra gli elementi scatolari delle celle o loculi dovrà essere costituita da una armatura verticale ed orizzontale in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm. 5=.

Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare l'eventuale uscita di liquidi.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o



COMUNE DI CASTELLANA - GROTTES

C. A. P. 70013 - PROVINCIA DI BARI

pietra naturale di spessore non inferiore a cm.15 sempre intonacata nella parte esterna.

E' permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

ART.42 - Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm.30=. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a mm. 0,660 se è di zinco, a mm. 1,5 se è di piombo.

Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

E' vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa.

ART.43 - La cassa metallica che racchiude il cadavere da tumulare deve essere saldata a fuoco in presenza dell'Ufficiale Sanitario o da persona da lui demandata, il quale ha l'obbligo di presenziare anche alle operazioni di tumulazione per evitare eventuale manomissione o foratura della cassa metallica.

ART.44 - I loculi e le nicchie avranno una lapide di marmo in perfetta armonia con lo stile architettonico del complesso. L'iscrizione deve essere approvata dal Sindaco.

CAPITOLO IX° - CREMAZIONE -

ART.45 - Le cremazioni possono essere effettuate solo negli appositi forni crematori, quando sussistono le condizioni di cui all'art.80 del D.P.R. 21.10.1975 n°803=.

Le ceneri dovranno essere raccolte in apposita urna di zinco (regolamentare per spessore, saldata a fuoco, portante nome, cognome, date di nascita e morte del defunto oltre al marchio di fabbrica del costruttore), avente forma cubica e i lati misuranti cm.30=.

I colombari destinati ad accogliere tali urne dovranno contenere nicchie separate per urna. Ciascuna nicchia dovrà essere chiusa da lapide visibile da chi entra nel locale, portante il nome e cognome del defunto e la data di morte.

Per il trasporto di tali urne e il loro collocamento fuori del Cimitero, si richiamano gli artt. 81 e 82 del D.P.R. 21.10.1975 n°803=

CAPITOLO X° - ESUMAZIONE -

ART.46 - Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove



COMUNE DI CASTELLANA - GROTTES

C. A. P. 70013 - PROVINCIA DI BARI

ART.47 - Alla esumazione ordinaria devono sempre assistere il custode del Cimitero e due testimoni.

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in doppia copia, delle quali una rimane presso il custode e l'altra deve essere trasmessa all'archivio comunale.

ART.48 - Le ossa dei cadaveri esumati devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'Ossario Comunale, a meno che coloro che vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierte e depositarle nelle nicchie particolari da essi prese in concessione nel recinto del Cimitero.

ART.49 - E' permessa l'esumazione straordinaria di un cadavere prima che siano trascorsi i dieci anni di turno, quante volte sia richiesta dall'autorità giudiziaria.

ART.50 - Il Sindaco, previo parere dell'Ufficiale Sanitario, può concedere l'autorizzazione per l'esumazione straordinaria ma soltanto per il trasporto di un cadavere in altro comune o in un tumulo o in un altro campo di inumazione, con ordinanza nella quale saranno indicate le precauzioni da osservarsi, dettate caso per caso dall'Ufficiale Sanitario.

ART.51 - Le esumazioni ordinarie e straordinarie non potranno mai essere autorizzate nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, salvo i casi ordinari dall'Autorità Giudiziaria.

ART.52 - Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere raccolti ed inceneriti nel recinto del Cimitero.

CAPITOLO XI° - ESTUMULAZIONE -

ART.53 - Le tumulazioni non hanno più carattere permanente a norma degli artt.91 e 93 del D.P.R. 21.10.1975 n°803.

ART.54 - Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal personale preposto al cimitero.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa della mineralizzazione del cadavere.

ART.55 - Il cadavere tumulato non può essere rimosso prima dello scadere della concessione.

Nel caso sia necessario utilizzare un loculo per un altro cadavere, il Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario, può con ordinanza concedere di liberare il loculo, ordinando l'inumazione del cadavere secondo il prescritto dell'articolo precedente di questo regolamento.

ART.56 - Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad



COMUNE DI CASTELLANA - GROTTTE

C. A. P. 70013 - PROVINCIA DI BARI

essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'Ufficiale Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora l'Ufficiale Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

ART.57 - Si applicano alle estumulazione le disposizioni previste per le esumazioni dagli artt. 47 - 48 - 49 e 52 del presente Regolamento.

CAPITOLO XII° - CONCESSIONE DI LOCULI E DI AREE -

ART.58 - La costruzione dei loculi è eseguita dal Comune ed è a suo carico anche la manutenzione.

All'atto della costruzione, il Comune determina il prezzo per la concessione dell'uso dei loculi, tenuto conto della loro ubicazione e collocazione, del costo della costruzione, del costo della manutenzione e della durata della concessione.

La concessione dei loculi è fatta per la durata di 60 anni e al suo scadere può essere rinnovata al prezzo vigente al momento del rinnovo.

ART.59 - Per ogni loculo dovrà essere prevista una chiusura con lastra di marmo fornita dal Comune e compresa nel prezzo del loculo.

Su di essa a spese del concessionario potranno essere poste iscrizioni, fotografie, lampade, vasi-portafiori, previa autorizzazione del Sindaco.

La manutenzione di tali decorazioni è a carico del concessionario.

Il Comune potrà rimuoverle se il concessionario non provveda convenientemente a tale manutenzione, previa diffida al concessionario da farsi, ove occorra, per pubblici proclami.

ART.60 - Il Comune può concedere a privati o ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguati ossari.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

ART.61 - Le aree destinate alla costruzione di sepolture private sono quelle previste nella planimetria del Cimitero.

ART.62 - Le concessioni previste dall'art.60, rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sono a tempo determinato, della durata di anno 60 salvo rinnovo col pagamento della tariffa vigen



COMUNE DI CASTELLANA - GROTTES

C. A. P. 70013 - PROVINCIA DI BARI

te al momento del rinnovo.

X Nel caso di riutilizzo da parte degli enti di uno dei loculi realizzati su suolo avuto in concessione, verrà versata al Comune una somma pari alla metà del valore del loculo al momento del riutilizzo.

Tale riutilizzo non potrà verificarsi, in via ordinaria, prima di 60 anni dalla tumulazione.

ART.63 - Le concessioni a perpetuità già effettuate secondo il vecchio regolamento possono essere revocate dal Comune dopo 60 anni dall'ultima tumulazione, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento.

X ART.64 - E' data facoltà agli enti, titolari di concessioni in perpetuo secondo il vecchio regolamento di riutilizzare i loculi per la propria collettività, versando al Comune una somma pari alla metà del valore dei loculi al momento del riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Tale riutilizzo potrà verificarsi soltanto dopo 60 anni dalla tumulazione.

ART.65 - Le tombe e le cappelle gentilizie costruite su suoli dati in concessione a privati, potranno raccogliere soltanto il cadavere del concessionario o coniuge, degli ascendenti propri o dei discendenti in linea diretta e rispettivi congiunti, od in mancanza di questi, di parenti in linea collaterale nel modo contemplato dalla legge per succedere AB INTESTATO.

ART.66 - Alla morte del concessionario, il Comune non riconoscerà per lo esercizio dei relativi diritti e doveri che uno solo degli aventi diritto.

Quando non sia designato dal concessionario o scelto dalla maggioranza degli aventi diritto, il Comune, entro un anno dalla morte del concessionario, procederà alla nomina di uno tra gli aventi diritto nei termini e nei modi indicati dall'articolo precedente.

ART.67 - Quando la designazione viene fatta dall'autorità comunale, questa deve avvertirne tanto il designato quanto gli aventi diritto, i quali in ogni tempo possono nominare tra loro stessi un rappresentante diverso da quello designato dal Comune.

X ART.68 - Il Sindaco, su richiesta di concessionari di tombe e di cappelle gentilizie, potrà concedere che cadaveri di persone non aventi diritto vi si tumolino solo nel caso in cui non vi sia disponibilità di loculi comunali e previo pagamento al Comune di una somma pari alla metà del valore dei loculi al momento dell'autorizzazione secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

X ART.69 - Le tombe, le cappelle e i campi di inumazione degli enti potranno raccogliere soltanto cadaveri o i resti mortali dei propri iscritti.



COMUNE DI CASTELLANA - GROTTES

C. A. P. 70013 - PROVINCIA DI BARI

✓ All'uopo ogni ente consegnerà al Comune l'elenco degli iscritti.

In ogni caso qualunque siano le disposizioni degli statuti e regolamenti, il seppellimento competerà all'associato, purchè iscritto da almeno due anni.

Le variazioni per i nuovi iscritti e per quelli che ne escano per qualsiasi motivo saranno notificate al Comune appena si verificano.

ART. 70 - E' data facoltà agli enti concessionari di tombe di tumulare anche non iscritti nei propri loculi a condizione che non ci sia disponibilità di loculi comunali e previo pagamento al Comune di una somma pari alla metà del valore dei loculi al momento della tumulazione secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 71 - I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere autorizzati dal Sindaco, su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario e sentita la Commissione Edilizia.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

ART. 72 - Per quanto riguarda l'inizio dei lavori e sanzioni per eventuali inosservanze dei progetti approvati, si fa riferimento alle vigenti leggi urbanistiche.

L'ultimazione dei lavori dovrà avvenire comunque entro sei mesi dall'inizio, salvo proroghe per costruzioni di una certa entità.

ART. 73 - In caso di abbandono di tombe da parte di privati o di enti, il Comune può estumulare i cadaveri ivi esistenti e collocarne i resti nell'ossario comunale per poter avere a sua disposizione il sepolcro pericolante per le necessarie ristrutturazioni.

ART. 74 - I materiali di rifiuto che risulteranno dalle costruzioni dovranno, a spese del concessionario, essere trasportati fuori del Cimitero.

ART. 75 - Non potranno immettersi nel Cimitero pezzi di marmo, di pietra od altro di simil genere non lavorati.

E' vietato in modo assoluto qualsiasi lavorazione nel Cimitero.

ART. 76 - L'Ufficiale dello Stato Civile non rilascerà l'autorizzazione di sepoltura in loculi se non si sarà prima accertato che i familiari del defunto siano in regola con i pagamenti di cui agli artt. 62 - 64 - 68 e 70 del presente regolamento.

CAPITOLO XIII° - PERSONALE -

ART. 77 - Per la direzione, custodia e manutenzione è assegnato al Cimitero il seguente personale:

- un Cappellano-Sorvegliante
- un Custode
- due Becchini.



COMUNE DI CASTELLANA - GROTTI

C. A. P. 70013 - PROVINCIA DI BARI

ART.78 - Il Cappellano è incaricato della sorveglianza generale del Cimitero e deve vigilare che il custode e i becchini adempiano con scrupolosità alle loro mansioni; sorveglierà e vigilerà per la esecuzione di tutte le disposizioni relative al servizio del Cimitero in conformità del presente regolamento.

Riferirà al Sindaco su tutto quanto possa avvenire nel Cimitero per i provvedimenti di legge.

ART.79 - Il Sorvegliante scriverà giornalmente su apposito registro in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che verranno eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita, stato civile, il numero arabo portato dal cippo o dalla croce ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità di cui sopra delle persone i cui cadaveri vengono tumulati con l'indicazione del sito della loro tumulazione;
- c) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazioni, traslazioni di cadaveri.

ART.80 - Il Sorvegliante curerà che una coppia dei registri riportanti lo elenco degli inumati e tumulati, venga consegnato al Comune ogni anno per essere conservato negli archivi.

ART.81 - La polizia del Cimitero è affidata al Custode.

Egli ha la residenza fissa nell'alloggio che gli è destinato nel recinto del Cimitero e tiene presso di sé le chiavi di esso e dei siti che ne dipendono.

Sorveglierà e vigilerà per la esecuzione di tutte le disposizioni concernenti il servizio in conformità del presente regolamento e particolarmente curerà che non si porti alcuna infrazione alle prescrizioni per la polizia del Cimitero.

ART.82 - Mezz'ora prima della chiusura del Cimitero dovrà con la campana darne avviso per invitare coloro che vi sono entrati ad uscire e da quel momento non permetterà più l'ingresso ad alcuno.

Quando il Cimitero non è aperto al pubblico lascerà solo entrare le persone munite di permesso scritto dell'autorità comunale.

E' sempre vietato di chiedere mance per i servizi officiosi.

ART.83 - Quando nella stanza mortuaria vi sono depositati cadaveri, è vietato al Custode di assentarsi sotto pena delle più gravi sanzioni disciplinari.

Nel caso di necessaria assenza temporanea o per infermità o per altro impedimento, dovrà essere sostituito da persona, previa autorizzazione del Sindaco.

ART.84 - I Becchini nel Cimitero sono alla dipendenza del Sorvegliante e del Custode e dovranno eseguire tutte le incombenze loro affi



COMUNE DI CASTELLANA - GROTTI

C. A. P. 70018 - PROVINCIA DI BARI

- a) alla nettezza, pulizia e giardinaggio del Cimitero, della Cappella Comunale e dei loculi comunali;
- b) al trasporto dei cadaveri nell'ambito del Cimitero;
- c) alla inumazione, esumazione dei cadaveri e relativo scavo, pulitura delle fosse e trasporto delle ossa nell'Ossario Comunale;
- d) alla tumulazione ed estumulazione e relativa pulitura e trasporto delle ossa nell'Ossario Comunale o in nicchie private;
- e) all'assistenza alle autopsie;
- f) e in genere a tutti i servizi inerenti alle loro funzioni che saranno ad essi ordinati dall'autorità comunale, dal Sorvegliante e dal Custode.

ART.85 - E' vietato ai becchini:

- a) aprire le casse, spogliare i cadaveri o privarli di qualunque oggetto di cui la famiglia li avesse ornati;
- b) procurarsi o accettare mance;
- c) togliere dalle fosse o dai sepolcri cadaveri in opposizione delle norme del presente regolamento;
- d) allontanarsi nelle ore di lavoro dal cimitero per ingiustificati motivi.

CAPITOLO XIV° - DISCIPLINA NEL CIMITERO -

ART.86 - Il Cimitero e la relativa Cappella Comunale saranno aperti al pubblico:

- nei mesi da ottobre ad aprile: dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 al tramonto;

- nei mesi da maggio a settembre: dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 al tramonto.

Per le imprese di costruzioni funerarie il Cimitero rimarrà aperto:

- nei mesi da ottobre ad aprile: dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00;

- nei mesi da maggio a settembre: dalle ore 07.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

ART.87 - E' vietato entrare nel Cimitero muniti di armi e corpi contundenti.

E' vietato altresì l'ingresso a persone in stato di ubriachezza ed ai bambini di età inferiore ai 10 anni non accompagnati da persone adulte.

ART.88 - E' pure vietato svellere piante, erbe, fiori, sporcare ed insudiciare i sepolcri ed i monumenti e recarvi guasto o sfregio.



COMUNE DI CASTELLANA - GROTTES

C. A. P. 70019 - PROVINCIA DI BARI

- ART.89 - Nel Cimitero dovrà essere osservato un contegno severo per il rispetto del luogo e pertanto è vietato correre per i viali, gridare, fare clamori ed altro frastuono.
- ART.90 - E' proibito a chiunque di fare eseguire lavori di qualsiasi genere nel Cimitero senza regolare autorizzazione comunale, da esibirsi al Custode.
- ART.91 - E' proibito l'ingombro dei viali del Cimitero con materiale da costruzione senza la preventiva autorizzazione comunale.
- ART.92 - E' vietato a chiunque di asportare qualsiasi ornato dai sepolcri senza preventiva comunicazione al Custode.
- ART.93 - E' vietato entrare nel Cimitero con cicli, motocicli e qualsiasi altro mezzo di locomozione.
- ART.94 - I materiali da costruzione potranno essere trasportati, esclusivamente dall'ingresso secondario, con carrette a mano o motocarri.

CAPITOLO XV° - DISPOSIZIONI GENERALI E PENALI -

- ART.95 - Salvo i casi previsti e colpiti dalle leggi penali ed altre leggi e regolamenti generali, i contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno passibili delle pene comminate dalla legge Comunale e Provinciale.
- ART.96 - Per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 21.10.1975 n°803.
- =====

DELIBERAZIONI ORIGINALI DEL CONSIGLIO COMUNALE

165

14/11/79

OGGETTO

Regolamento di Polizia Mortuaria - Integrazione.

D E L I B E R A

- 1) di integrare il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con delibera consiliare n°108 del 13.7.1977, prevedendo al Cap.VII-
INUMAZIONE - l'art.40/Bis seguente:

" Non è consentito l'uso di manumenti e lastre che coprano una estensione maggiore dei due terzi della fossa";



COMUNE DI CASTELLANA - GROTTES

C. A. P. 70013 - PROVINCIA DI BARI

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con decreto del Ministero per la Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di cm. 20 ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa devono essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative della cassa.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

* Del 40 bis → Delib. cc. n. 57/84

→ Coperchura della cassa.

CAPITOLO VIII° - TUMULAZIONE -

Art. 41 - Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo separato, costruito con buona opera muraria, intonacato all'interno con cemento.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti; ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

* Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno 40 cm., tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato.

In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e a gas.

E' permessa la costruzione di colombari con loculi prefabbricati ma dette celle debbono essere realizzate in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm. 5; il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare impermeabile ai liquidi e ai gas.

L'unione tra gli elementi scatolari delle celle o loculi dovrà essere costituita da una armatura verticale ed orizzontale in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm. 5.

Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare l'eventuale uscita di liquidi.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o

Atto Sezione Prov.le di Controllo

B A R I

per i provvedimenti di competenza



N. Prot. 7916

Data _____

COMUNE DI CASTELLANA - GROTTE
PROVINCIA DI BARI

TRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

57

O G G E T T O

Regolamento Comunale di P.M. - Modifica ed integrazione artt. 33, 58 e 81.

L'anno millenovecentottantannotto il giorno uno del mese giugno, nel palazzo Municipale di Castellana - Grotte, alle ore 9,00,

- a) alla fine dell'art. 33 aggiungere il seguente comma:
"L'orario di apertura e di chiusura del Cimitero è fissato, per tutti i giorni dell'anno, compresi i festivi, come segue:
da Aprile a Settembre: dalle ore 8,00 alle ore 12,00
dalle ore 16,00 al tramonto;
da Ottobre a Marzo: dalle ore 8,00 alle ore 12,00
dalle ore 14,30 al tramonto."



COMUNE DI CASTELLANA - GROTTI
PROVINCIA DI BARI

TRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

Regolamento Comunale di P.M. - Modifica ed integrazione artt. 33, 58 e 81.

Trattato di loculi comunali

b) in continuazione del 3° comma dell'art. 58, aggiungere:

"La durata della concessione decorre dalla data di tumulazione"

c) in continuazione dell'art. 58 del Regolamento di P.M., aggiungere i seguenti commi:

"La concessione dei loculi viene effettuata solo al decesso della persona cui è destinata ed è assegnata per ordine progressivo di numero dei loculi di ciascun settore formato di quattro file di sei loculi ciascuna. *VEDI DISSEGNO*"

Si può fare la concessione in vita della persona del coniuge o familiare superstite senza distinzione di sesso, in adiacenza del loculo contenente i resti della persona deceduta, seguendo l'ordine progressivo di numero dei loculi. Per le persone anziane sole (vedovi/e, celibi o nubili), resta a disposizione un quantitativo pari al 25% del settore messo in utilizzazione da concedere prima del decesso e da cedersi secondo l'ordine della richiesta. Resta comunque libera la concessione dei loculi delle prime due file in alto dei singoli settori.

Ove non vi sia disponibilità di loculi in adiacenza delle persone del coniuge o familiare deceduta/o, al superstite è consentito di ottenere la concessione dei loculi nel settore adiacente, ove siano disponibili almeno due loculi tra loro adiacenti. E' vietata la sub concessione.

Il custode ha l'obbligo di avvertire i familiari della persona deceduta che, ove lo richiedono, possono, entro un mese, ottenere in concessione, per il coniuge o familiare superstite, il loculo adiacente a quello contenente i resti della persona deceduta.

Per i casi dei precedenti commi è dovuto il canone della tariffa all'atto della concessione; il periodo di durata decorre dalla data della tumulazione".

*deceduto + a
della concessione*

*PAGINA
in bianco
più*



COMUNE DI CASTELLANA - GROTTE
PROVINCIA DI BARI

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

57

O G G E T T O

Regolamento Comunale di P.M. - Modifica ed integrazione artt. 33,58 e 81.

L'anno millenovecentottant ~~quattro~~ il giorno uno del mese giugno, nel palazzo Municipale di Castellana - Grotte, alle ore 9,00, è riunito in sessione stra ordinaria ed in 1^a convocazione con le formalità degli artt. 124 e 125 della legge Comunale e Provinciale 4 febbraio 1915 N. 148 e art. 61 del R. D. dissesto 1922 N. 2000

d) in continuazione del 1° comma dell'art. 81 del Regolamento di P.M., aggiungere:

"Ove l'alloggio dovesse risultare inadeguato alle esigenze della propria famiglia, il custode può essere autorizzato dalla Giunta Municipale a non risiedere sul posto. In tal caso nessun canone di locazione sarà a carico del Comune.

Nessuna deroga è consentita circa l'orario di apertura e di chiusura del Cimitero, fissato dal 3° comma dell'art. 58".

DELIBERAZIONI ORIGINALI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 88

23/4/80

OGGETTO

Approvazione regolamento per l'assegnazione dei suoli cimiteriali.

DELIBERA

- 1) DI INTEGRARE il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione consiliare n.108 del 13.7.1977, prevedendo il seguente comma di seguito all'art.60 - cap.XII - concessione di loculi e di aree:

"La concessione a privati di suoli per la costruzione di loculi, singoli o abbinati, con misure d'ingombro utile, oltre l'intercapedine, di 1,30 x 2,40 e 3,00 x 3,00, avverrà ad un prezzo di £.35.000 al mq., mentre la concessione di suoli per la costruzione di cappelle e di loculi con porticati da cedere ad Enti (confraternite, ecc.), con misure d'ingombro utile, oltre

intercapedine: 4,60 x 3,00 e 5,75 per quanto richiesto, avverrà ad un prezzo di £.45.000 al mq.";

£ 35'000 al mq.

concessione
per loculi
singoli
d'Enti

£ 45'000 al mq.

per la costruzione
di cappelle e di
loculi con porticati
da cedere a
Enti (confraternite
ecc.)